



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Indennità di disponibilità ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, triennio 2016-2018, recepito in data 31 marzo 2020. Costituzione del fondo e indicazione dei criteri per la quantificazione e per la ripartizione in favore degli aventi diritto.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, Triennio 2016-2018, recepito in data 31/03/2020 (di seguito anche ACN);

VISTO in particolare l'art. 45 del predetto Accordo, che introduce il nuovo istituto dell'indennità di disponibilità, *“allo scopo di incentivare lo svolgimento del rapporto di lavoro nell'ambito del S.S.N. dello specialista ambulatoriale, del veterinario e del professionista e l'ampliamento orario di incarico, agevolando l'attuazione di quanto previsto, in particolare, dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA)”*;

CONSIDERATO che, ai sensi del predetto articolo, commi da 2 a 7:

“2. L'indennità di cui al comma 1 è strettamente connessa allo svolgimento di incarichi di specialista ambulatoriale, veterinario o professionista convenzionato con il SSN ed è erogata, come emolumento aggiuntivo della quota oraria ai soli titolari di incarico a tempo indeterminato che nell'anno non svolgano attività libero professionale, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 42.

3. L'indennità di cui al presente articolo è corrisposta mensilmente agli specialisti ambulatoriali, ai veterinari ed ai professionisti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro di almeno 12 ore settimanali instaurato con una o più Aziende.

4. Per la determinazione dell'importo dell'emolumento aggiuntivo della quota oraria di cui al comma 2, le Regioni dispongono di un fondo annuo stabilito, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Azienda, in euro 0,39 (zero/39) per ora di attività.

5. Annualmente la Regione determina la quota oraria che viene assegnata dalle Aziende ai soli aventi titolo di cui al comma 2, secondo i criteri definiti nei seguenti commi.

6. Il fondo annuo regionale, come determinato ai sensi del comma 4, viene ripartito annualmente sulla base del numero delle ore di incarico relative al precedente anno solare degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti di cui al comma 2.

7. La quota oraria derivante dal calcolo di cui al comma 5 è assegnata, come disposto al comma 2, agli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti aventi diritto nel limite massimo di euro 8,60 (otto/60) per ora, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Azienda. L'erogazione è subordinata alla presentazione entro il 15 gennaio di ogni anno, presso ciascuna Azienda in cui è instaurato l'incarico, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esclusività del rapporto di lavoro”;

DATO ATTO, pertanto, che compete alla Regione costituire il fondo annuo per indennità di disponibilità e definire la quota oraria, ai fini della corresponsione dell'indennità di che trattasi;

RICHIAMATA la nota della Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (di seguito SISAC) prot. n. 361/2020, che ha stabilito che per l'anno 2020, in forza dell'entrata in vigore dell'ACN al 31/03/2020, la dichiarazione di esclusività ai sensi del comma 7 dell'articolo 45 dovesse essere resa entro la data del 1 ottobre 2020;

VISTI i pareri resi dalla SISAC a seguito di richieste di chiarimento di alcune regioni sulla procedura da adottare per la prima costituzione del fondo, protocolli nn. 739 e 858 del 2020 e n. 187 del 2021, con i quali è stato esplicitato, in particolare, quanto segue:

- non appare opportuno distinguere tra specialisti ambulatoriali e veterinari da un lato e professionisti dall'altro, determinando distinti fondi;
- il fondo è determinato e quantificato annualmente sulla base delle ore complessive a tempo indeterminato svolte e retribuite ai sensi dell'ACN nel precedente anno solare;
- è ripartito sulla base del numero di ore di incarico relative al precedente anno solare;
- può essere erogato solo a coloro che abbiano già contribuito rispettivamente alla sua costituzione e ad individuare la quota di ripartizione, ovvero ai soli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti già titolari di incarico a tempo indeterminato nell'anno solare precedente rispetto al momento di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esclusività del rapporto;
- non è ammissibile procedere ad una ripartizione del fondo in corso d'anno in virtù di dichiarazioni sostitutive di atto notorio relative ad incarichi assegnati a tempo indeterminato in corso d'anno;
- agli aventi diritto non va riconosciuta l'attribuzione di una quota oraria bensì di un valore derivante dalla relativa ripartizione in applicazione dei criteri definiti dall'art. 45;
- è un emolumento corrisposto in forza delle ore di incarico relative al precedente anno solare per dare certezza all'onere e determinare invarianza della spesa in corso d'anno;

RITENUTO di dover indicare i criteri di determinazione del fondo di disponibilità e della quota oraria nonché i criteri per la relativa ripartizione in favore degli aventi diritto, di competenza delle Aziende USL, secondo quanto chiarito dalla SISAC;

DATO ATTO che, relativamente all'annualità 2020, il diritto alla indennità di disponibilità non si applica per l'intero anno solare, ma decorre dal 31 marzo 2020, ovvero dalla data di entrata in vigore dell'ACN e quindi delle previsioni normative dell'art. 45, come anche chiarito dalla SISAC con la nota prot. n.361/2020;

RITENUTO che, alla luce dei criteri suindicati, l'ammontare del fondo relativo all'annualità 2020, anno di prima costituzione, deve essere determinato con riferimento alle ore complessive a tempo indeterminato svolte e retribuite ai sensi dell'ACN nel periodo dal 31 marzo 2019 al 31 dicembre 2019, e correlativamente la quota oraria deve essere definita sulla base delle ore di incarico degli aventi diritto, rilevate nel medesimo periodo, in corrispondenza all'arco temporale di spettanza del diritto all'indennità per l'anno 2020 (31 marzo – 31 dicembre 2020);

RICHIAMATI le note prot. n. RA/67856/21 del 23.02.2021 e RA/0108511 del 18.03.2021, con cui le Aziende USL della Regione Abruzzo sono state invitate a trasmettere i dati necessari alla costituzione del fondo e alla definizione della quota oraria, e i riscontri pervenuti dalle Aziende, con note prot.n.27375/CH del 25.03.2021 (Lanciano-Vasto-Chieti), prot.n. 0042725/21 del 26.03.2021 (Pescara), prot.n. 75143/21 del 7.04.2021 (Avezzano Sulmona L'Aquila) e prot.n. 0062846/21 del 19.04.2021 (Teramo), agli atti del Servizio competente;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra premesso,

- di costituire il fondo per indennità di disponibilità e definirne l'ammontare e la quota oraria per gli anni 2020 e 2021, siccome risultano dall'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- di stabilire, relativamente alle successive annualità, che - fermo restando il quadro contrattuale di riferimento - il fondo e la quota oraria saranno determinati con atto del Servizio competente del Dipartimento Sanità, in conformità a quanto disposto nel presente provvedimento;

RILEVATO che il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, sarà trasmesso ai Ministeri dell'Economia e delle Finanze e della Salute per le finalità di cui al Piano di Rientro;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sanità ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione;

VISTA la L.R. 77/1999 e successive modificazioni e integrazioni;

con voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte

- 1) **di costituire** il fondo per l'indennità di disponibilità in applicazione dell'art. 45 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, recepito in data 31 marzo 2020;
- 2) **di indicare**, in aderenza all'interpretazione fornita dalla SISAC, i criteri di determinazione del Fondo di disponibilità e quota oraria nonché i criteri per la relativa ripartizione in favore degli aventi diritto, di competenza delle Aziende USL:
 - il fondo è unico per gli specialisti ambulatoriali, i veterinari e le altre professionalità sanitarie;
 - è determinato e quantificato annualmente sulla base delle ore complessive a tempo indeterminato svolte e retribuite ai sensi dell'ACN nel precedente anno solare;
 - è ripartito sulla base del numero di ore di incarico relative al precedente anno solare;
 - può essere erogato solo a coloro che abbiano già contribuito rispettivamente alla sua costituzione e ad individuare la quota di ripartizione, ovvero ai soli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti già titolari di incarico a tempo indeterminato nell'anno solare precedente rispetto al momento di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esclusività del rapporto;
 - non è ammissibile procedere ad una ripartizione del fondo in corso d'anno in virtù di dichiarazioni sostitutive di atto notorio relative ad incarichi assegnati a tempo indeterminato in corso d'anno;
 - agli aventi diritto non va riconosciuta l'attribuzione di una quota oraria bensì di un valore derivante dalla relativa ripartizione in applicazione dei criteri definiti dall'art. 45;
 - è un emolumento corrisposto in forza delle ore di incarico relative al precedente anno solare per dare certezza all'onere e determinare invarianza della spesa in corso d'anno.
- 3) **di stabilire** che l'ammontare del fondo relativo all'annualità 2020, anno di prima costituzione, deve essere determinato con riferimento alle ore complessive a tempo indeterminato svolte e retribuite ai sensi dell'ACN nel periodo dal 31 marzo 2019 al 31 dicembre 2019, e correlativamente la quota oraria deve essere definita sulla base delle ore di incarico degli aventi diritto, rilevate nel medesimo periodo, in corrispondenza all'arco temporale di spettanza del diritto all'indennità per l'anno 2020 (31 marzo – 31 dicembre 2020);
- 4) **di determinare**, sulla base di quanto indicato ai precedenti punti, il fondo per indennità di disponibilità e la quota oraria relativa alle annualità 2020 e 2021, come da allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 5) **di stabilire**, relativamente alle successive annualità, che - fermo restando il quadro contrattuale di riferimento - il fondo e la quota oraria saranno determinati con atto del Servizio competente del Dipartimento Sanità, in conformità a quanto disposto nel presente provvedimento;
- 6) **di stabilire** che il presente atto sia notificato alle Aziende USL della Regione Abruzzo e alle Sigle Sindacali di categoria rappresentative a livello regionale, nonché trasmesso ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, per quanto indicato in premessa.

DIPARTIMENTO: SANITA'

SERVIZIO: Programmazione Socio - Sanitaria

UFFICIO: Medicina Convenzionata

L'Estensore

Dott.ssa Elisabetta Comparetti

F.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio

//

Il Dirigente del Servizio

//

Il Direttore Regionale

Dott. Claudio D'Amario

(f.to digitalmente)

Il Componente la Giunta

Dott.ssa Nicoletta Veri

(f.to digitalmente)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====